



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N 142/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia,

- VISTA** la propria l'Ordinanza n. 205/2005 in data 12/08/2005,
- VISTA** la Legge Regionale 22/02/1995 n. 12, "Riordino delle aree protette", con la quale è stato istituito il Parco Naturale Regionale di Montemarcello – Magra, con l'unificazione del Parco Fluviale della Magra (L.R. n. 43 del 19/11/1982) dell'Area Protetta di Montemarcello (L.R. n. 12 del 18/03/1985;
- VISTO** il Decreto 09/11/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sostituito il Decreto 12/12/1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta denominata Cinque Terre, regolandola in tre fasce di protezione ed individuandone i limiti geografici;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, Codice della nautica da diporto, nonché il Decreto 28/07/2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 dello stesso Codice;
- VISTA** la Direttiva N. GAB/2005/6759/B01 in data 29/07/2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto l'applicazione del Decreto Legislativo n. 182 del 24/06/2003;
- VISTO** la Legge Regionale 03.09.2001, n.30 che ha istituito il Parco Naturale Regionale di Porto Venere;
- VISTE** le proprie Ordinanze n. 129, 130 e 131 tutte in data 15/06/2009 relative all'approvazione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico rispettivamente dei porti di Bocca di Magra, Portovenere e Lerici ricadenti nel Circondario Marittimo della Spezia, per i quali la Regione Liguria con Decreto del Dirigente n. 117 del 14/05/2009 ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 182, ("Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico");

- VISTI** gli articoli 17, 30, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la citata Ordinanza n. 205/2005 del 12/08/2005 alla luce delle nuove disposizioni e della intervenuta pianificazione in materia di rifiuti di bordo,

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 1 punto 1. dell'Ordinanza n. 205/2005 in premessa richiamata, è così modificato:

- 1. Ai fini della presente ordinanza, s'intende per:*
- a. Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.*
 - b. Natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;*
 - c. Imbarcazione da diporto: ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le citate norme armonizzate;*
 - d. Nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le citate norme armonizzate.*
 - e. Natante ed imbarcazione da diporto nuova: unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio sia stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005.*
 - f. Natante ed imbarcazione da diporto esistente: unità che non è una unità da diporto nuova come sopra definita.*
 - g. Nave da diporto nuova: nave il cui contratto di costruzione sia stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia sia stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna sia stata effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005.*
 - h. nave da diporto esistente: nave da diporto che non è nuova.*
 - i. Acque di scarico acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di servizio igienico, lavabi, condotte di scarico e ombrinali nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati.*
 - j. Acque di scarico trattate: acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78.*
 - k. MARPOL 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27/11/2000 e ratificata con Legge 29/09/1980, n.. 662.*

Articolo 2

L'articolo 2 punto 4 dell'Ordinanza N. 205/2005 in premessa richiamata, è così modificato:

4. Rimane comunque fermo il divieto di effettuare scarichi in mare dei servizi igienici di bordo nell'ambito degli spazi marittimi del Parco Naturale Regionale di Montemarcello – Magra e, Parco Naturale Regionale di Porto Venere, nonché dell'Area Naturale Marina Protetta delle Cinque Terre. Il divieto vale altresì nei porti, negli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite delle spiagge frequentate dai bagnanti previsto dall'Ordinanza Balneare del Circondario Marittimo della Spezia.

La Spezia, 26 giugno 2009

f.to

IL COMANDANTE

C.V.(CP) Vittorio ALESSANDRO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DELLA SPEZIA

Testo dell'ordinanza 205/2005 integrato con l'Ordinanza n° 214/2009

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

1. *Ai fini della presente ordinanza, s'intende per:*

- a. *Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.*
- b. *Natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;*
- c. *Imbarcazione da diporto: ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le citate norme armonizzate;*
- d. *Nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le citate norme armonizzate.*
- e. *Natante ed imbarcazione da diporto nuova: unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio sia stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005.*
- f. *Natante ed imbarcazione da diporto esistente: unità che non è una unità da diporto nuova come sopra definita.*
- g. *Nave da diporto nuova: nave il cui contratto di costruzione sia stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia sia stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna sia stata effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005.*
- h. *nave da diporto esistente: nave da diporto che non è nuova.*
- i. *Acque di scarico acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di servizio igienico, lavabi, condotte di scarico e ombrinali nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati.*
- j. *Acque di scarico trattate: acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78.*
- k. *MARPOL 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27/11/2000 e ratificata con Legge 29/09/1980, n. 662.*

Articolo 2 (Prescrizioni)

1. Le unità da diporto esistenti, dotate di servizi igienici non possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico se non oltre il limite delle 3 miglia dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi.
2. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero complessivo di persone inferiore a 15 persone non possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate se non oltre il limite dei 200 metri dalla riva e 100 metri dalle scogliere, e delle acque di scarico non trattate se non oltre il limite della 3 miglia dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi.
3. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero complessivo superiore alle 15 persone non possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate se non oltre il limite delle 3 miglia dalla costa, e delle acque di scarico non trattate se non oltre il limite delle 12 miglia dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai 4 nodi.
4. *Rimane comunque fermo il divieto di effettuare scarichi in mare dei servizi igienici di bordo nell'ambito del Parco della Magra – Vara – Montemarcello, dell'Area Naturale Marina Protetta denominata Cinque Terre e del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite delle spiagge frequentate dai bagnanti previsto dall'Ordinanza Balneare del Circondario Marittimo della Spezia.*

Articolo 3 (Conferimento rifiuti)

Ai sensi degli articoli 3 e 7 del D.Lgs 182/2003, permane l'obbligo di conferimento delle acque di scarico qualora l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi impianti di raccolta.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione che prevedono una sanzione pecuniaria da Euro 1032 ad Euro 3098, ed ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 50/71 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 207 a Euro 1033.
2. Nel caso in cui le unità da diporto non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 3 della presente Ordinanza, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.lgs 182/2003 che prevede una sanzione pecuniaria da Euro 103 a euro 500.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata, la cui pubblicità viene assicurata

mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.it> nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.